

| |
|--------------------------------|
| SENTENZA N. 745/2022 |
| Depositata il - 9 NOV, 2022 |
| R.G. n. 125/22 |
| Cron. n. 2643/22 |



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

composta dai Signori Magistrati:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Dott. Carlo Coco | Presidente rel. |
| Dott. Valeria Vaccari | Consigliere |
| Dott. Marcella Angelini | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 125 / 2022 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 838 / 14.12.2021 – 2.2.2022,
avente ad oggetto: risarcimento danni da esposizione all'amianto,
posta in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2022,

promossa da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t.,
rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in
Bologna - appellante

contro:

Valensin Silvana e Valensin Andrea, in qualità di figli ed eredi legittimi della
de cuius Prof. Olga Mariasofia D'Emilio,
rappresentati e difesi dagli Avv. Ezio Bonanni e Massimiliano Fabiani e presso
quest'ultimo elettivamente domiciliati in Bologna - appellati

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Con ricorso in riassunzione del procedimento n. 359 / 2011 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, a seguito dell'ordinanza per regolamento di giurisdizione della Corte di cassazione, S.U., n. 13984 / 2019, dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario, Valensin Silvana e Andrea, figli ed eredi di Olga Mariasofia D'Emilio, hanno convenuto avanti al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. I ricorrenti hanno premesso che la defunta aveva lavorato quale docente alle dipendenze del MIUR presso la scuola media "Farini" in Bologna e che le era stato diagnosticato, in data 17.5.2002, di avere contratto mesotelioma per esposizione professionale a polveri e fibre di amianto nel periodo di servizio (1981 / 1990). La defunta aveva pertanto adito il Giudice del lavoro, con procedimento rubricato a R.G. n. 1852 / 2008, instando per la condanna del Ministero, responsabile ex art. 2087 c.c. in qualità di datore di lavoro, e del Comune di Bologna, responsabile ex art. 2051 c.c. in qualità di proprietario e custode dei locali della scuola ove aveva prestato servizio, al risarcimento dei danni. Detto giudizio, costituiti e resistenti Ministero e Comune, con domanda subordinata di manleva del primo nei confronti del secondo, era definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 444 / 2010 dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo sulla domanda svolta nei confronti del Ministero e di rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune di Bologna. Olga Mariasofia D'Emilio aveva quindi riassunto, presso il T.A.R., nei confronti del solo MIUR, il giudizio e, essa deceduta in seguito a mesotelioma nelle more, il 21.2.2017, il processo era stato proseguito dagli eredi odierni con la richiesta di condanna del Ministero al risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro madre, ribadendo la riconducibilità causale del mesotelioma che aveva cagionato un danno biologico del 100 %, causandone successivamente il decesso, all'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, all'interno del predetto plesso scolastico, con liquidazione a loro favore nella misura del 50 %, secondo le quote della successione ereditaria, e quindi tenendo conto anche degli aggravamenti e degli ulteriori pregiudizi che la loro madre aveva subito dal 17.5.2002 fino al giorno del deposito del ricorso (2011) ed altresì per il periodo successivo fino al suo decesso (21.2.2017), come da conclusioni ivi e qui formulate in atti.

Ritualmente costituito, il MIUR ha resistito alle domande come ex adverso formulate nel giudizio avanti al T.A.R. e nel giudizio infine riassunto avanti al Tribunale di Bologna.

Con la sentenza n. 838 / 2021 il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti come in epigrafe evocate e costituite – istruita la causa documentalmente, nonché con l’assunzione dei testi Brunello e Nannetti, docenti operanti presso lo stesso plesso scolastico (comprensivo delle scuole Farini e Padre Marella), che hanno attestato la composizione in Eternit di coperture esterne, tettoie, palestre e inter-passaggi fra gli edifici scolastici e la presenza di pavimentazione in vinilamianto soggetta a scollamenti ed abrasioni nell’effettuazione delle pulizie coi macchinari ⁽¹⁾, nonché con l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, ricognitiva dell’esposizione della docente all’inalazione di fibre d’amianto disperse e il nesso quantomeno concausale con il sopravvenuto mesotelioma – ha dichiarato che la patologia contratta dalla defunta Olga Mariasofia D’Emilio è stata causata dall’esposizione della stessa alle fibre di amianto nel periodo in cui ella ha lavorato quale docente presso le scuole Farini di Bologna alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e, per l’effetto, ha condannato il MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale, *iure hereditatis*, in favore di Valesin Silvana e Valesin Andrea, quali eredi legittimi, liquidato complessivamente in € 930’258,00, somma da cui devono essere detratte le eventuali prestazioni economiche erogate dall’INAIL, oltre accessori di legge dalla mora al saldo ed oltre le spese processuali.

Chiede dunque il MIUR, in accoglimento dell’appello proposto avverso l’impugnata sentenza, annullare la stessa dichiarandone la nullità e comunque respingere le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso in riassunzione, articolando i quattro motivi partitamente esaminati in appresso.

Resistono al gravame gli eredi Valesin instando per, *“in via pregiudiziale e preliminare, di rito e di merito, dichiarare inammissibile l’atto di appello, ex art. 436 bis c.p.c., con riferimento all’art. 348 bis c.p.c., ovvero dichiararlo nullo, inammissibile e improcedibile, per la genericità e/o carenza di specificità e di alternativa ricostruzione dei fatti, e di progetto alternativo di sentenza, ovvero in relazione all’art. 434 c.p.c.; ovvero ex art. 437, 2° co., c.p.c., senza accettazione del contraddittorio su motivi nuovi, ovvero che si fondano su eccezioni nuove, mai formulate, in sede di giudizio di primo grado”*.

Il primo motivo d’appello del MIUR, inammissibile per controparte, censura, con pretesi effetti ex art. 354 c.p.c., il fatto che il primo Giudice non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Bologna, avverso il

¹ La terza teste sentita, Claudia Maria Voigt, genitore rappresentante di classe per cinque anni a partire dal 1997, si è limitata a riferire della conoscenza dell’esistenza di problematiche legate all’amianto presso l’istituto scolastico.

quale, nel giudizio definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 444 / 2010, era stata proposta domanda riconvenzionale per il debito in garanzia di quanto il Ministero fosse stato eventualmente tenuto a risarcire in dipendenza dei fatti di causa.

Il motivo è inammissibile atteso che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *“allorché, a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, la causa, à termini dell'art. 50 cod. proc. civ., venga riassunta dinanzi al giudice indicato competente, la parte che intenda continuare a coltivare dinanzi a questo le istanze ed eccezioni prospettate nel pregresso stadio del processo è tenuta a riproporre le sue domande e deduzioni, che, se non riproposte, devono presumersi abbandonate e, quanto alle istanze, restano precluse negli ulteriori gradi a mente dell'art. 345, comma 1, cod. proc. civ.”* (v. Cass. sent. n. 13026 / 1992). Nel caso di specie si versa nella medesima fattispecie, osservandosi che in entrambe le successive *traslationes iudicii* verificatesi (dal G.O. al G.A. e, a seguito dell'intervenuto regolamento di giurisdizione, dal G.A. al G.O.) il MIUR costituendosi non solo non ha (ri-) formulato la domanda ma neppure ha dedicato verbo alla relativa prospettazione. Ed invero la memoria di costituzione in primo grado nel presente giudizio, premesso di non accettare *“il contraddittorio sull'ampliamento della domanda e sulle nuove istanze probatorie formulate” ex adverso* e pedissequamente ritrascritta la memoria difensiva depositata nel precedente giudizio, ha formulato conclusioni specifiche per vedere *“contrariis reiectis: 1. respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e non provato. 2. Vinte le spese”*).

Quanto precede senza contare che il Giudice della nomofilachia ha comunque avuto modo di precisare, nelle peraltro non sovrapponibili ipotesi di sospensione o interruzione del processo con riassunzione avanti al medesimo giudice o a quello di rinvio, la necessità che l'atto *“sia idoneo a manifestare la volontà di riattivare il giudizio ed a consentirne la ripresa mediante il riferimento esplicito alla precedente fase processuale, l'indicazione delle parti e di altri elementi tali da permettere l'identificazione della causa riassunta”* (v. Cass. sent. n. 13597 / 2004, 11686 / 2014 e 3389 / 2017).

Va poi rilevato, nell'ambito della circoscrizione della materia del contendere nel presente grado di giudizio, che non può dirsi validamente contestata – *ut supra* sulla base del semplice richiamo della memoria di costituzione in primo grado – la parte della sentenza in cui il Giudice ha proceduto all'accertamento e alla liquidazione del risarcimento dei danni dovuti agli eredi, atteso che, in proposito, la *“dichiarazione ex art. 346 c.p.c.”* dell'appellante (per cui *“devono*

intendersi qui reiterate tutte le altre eccezioni e istanze svolte in primo grado senza acquiescenza alcuna”), riferita al p.fo III della memoria di costituzione in primo grado (laddove *“in linea del tutto subordinata si contesta la quantificazione della pretesa, sotto alcuni aspetti”*), non integra una serrata critica ed un percorso ricostruttivo alternativo a quello adeguatamente esplicitato dal primo Giudice né dimostra la comprensione delle ragioni poste a fondamento della sentenza, in conformità ai canoni indicati dalla giurisprudenza secondo cui *“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”* (v., per tutte, Cass. S.U. sent. n. 27199 / 2017).

Col secondo motivo d'appello il MIUR denega la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda in quanto l'amministrazione scolastica non sarebbe stata destinataria di obblighi prevenzionistici all'epoca dei fatti perché il Ministero non *“è mai stato titolare di competenze in materia di edilizia scolastica. In tal senso, la legge n.641 / 1967, i “decreti delegati” del 1974, e il D.lgs. 297 / 1994 hanno sempre chiamato in causa competenze e responsabilità esclusive degli enti locali (si noti che ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n.297 le opere realizzate fanno parte del patrimonio indisponibile di detti enti)”*.

Il motivo è infondato essendo pacifico in giurisprudenza che il Ministero, anche in presenza di scissione nella titolarità degli edifici e dei connessi obblighi manutentivi (ovvero anche del rapporto organico e di servizio del personale ausiliario della scuola), riveste il ruolo di datore di lavoro e la conseguente posizione di garanzia nei confronti del personale addetto (e degli alunni) anche con riguardo all'agibilità e sicurezza degli edifici e delle attrezzature destinati al servizio. Infatti, *“nella istituzione scolastica che è incaricato di dirigere, il dirigente scolastico assume la veste di datore di lavoro; come tale è obbligato, a norma dell'art. 2087 c.c., non solo all'adozione di tutte le cautele idonee ad impedire il verificarsi di danni alle persone, ma anche alla vigilanza sul rispetto di tali misure nell'ambiente di lavoro”* (v. Cass. ord. n. 23146 / 2020; ma v. anche Cass. sent. n. 9047 / 1995 e 10982 / 1996, nonché n. 14107 / 2011, sulla concorrente responsabilità del Comune, qui esclusa per l'acquiescenza prestata dai ricorrenti / appellati alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 444 / 2010 e per mancata evocazione del Comune da parte del MIUR in via diretta e, *ut supra*, indiretta).

Quanto precede è reso evidente – anche anteriormente alla disciplina introdotta a far tempo dal 1994 con la quale il legislatore ha chiaramente distinto il soggetto tenuto a fornire il servizio di manutenzione, il Comune, e il soggetto titolare degli obblighi di sicurezza del luogo di lavoro, il dirigente scolastico – dal disposto dell’art. 3, comma 2, lett. l), del D.P.R. n. 417 / 1974, che riserva al dirigente, fra l’altro, “*l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ... l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*”.

Del che è riprova nell’iniziativa in conformità assunta dal Preside delle scuole Farini, il quale, con nota in data 30.10.1986 inoltrata al responsabile del Servizio di igiene della USL 29 di Bologna (doc. 8 dell’appellante), ha chiesto un accertamento delle condizioni igienico sanitarie della scuola in questione, ivi compresa, appunto, la presenza di materiale contenente amianto.

Col terzo e col quarto motivo d’appello il MIUR, contestando l’insussistenza dell’elemento soggettivo a fondamento dell’imputazione di responsabilità ex art. 2087 c.c. e dell’assolvimento *ex adverso* della prova di tale responsabilità con riguardo agli esiti della c.t.u. e delle prove testimoniali, dimostra una lettura del tutto superficiale, con conseguente fuorviata interpretazione, delle risultanze istruttorie atteso che è ben chiaro dalla lettura dell’elaborato peritale che, con riferimento al personale non direttamente addetto a lavorazioni con amianto, come i docenti scolastici, la protezione dei lavoratori esposti all’amianto andava effettuata, per quanto riguarda le norme tecniche di prevenzione, adattando opportunamente ai casi di specie le disposizioni degli articoli 4, 18, 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 303 / 1956 ed altre; che la risalenza della conoscenza degli effetti patogeni dell’amianto, antecedente il periodo di servizio della D’Emilio, è ben ricostruita dal C.t.u., peraltro in conformità con la consolidata interpretazione giurisprudenziale ⁽²⁾ ed è confermata dalla nota inviata nel 1986 dal dirigente

² Per tutte vedi Cass. penale sent. n. 49215 / 2012 secondo cui “è, altresì, utile soggiungere che, come dettagliatamente chiarito da questa Corte (Sez. 4^a, n. 20047/2010), il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, stabilendo che, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione individuale, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore a determinati parametri, non rese affatto lecito, al di sotto dei detti limiti, l’inalazione delle predette microfibre. L’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257, con la quale si vietò definitivamente la lavorazione dell’amianto, poi, non individua affatto il momento iniziale nel quale si ebbe consapevolezza della pericolosità dell’amianto. La normativa, all’opposto, segna l’epilogo di un lungo cammino di conoscenza che, come si è chiarito, da decenni, aveva denunciato la specifica, elettiva pericolosità dell’amianto ... Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell’assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (Regio Decreto 14 giugno 1909, n. 442, nell’ambito di norme a tutela dei fanciulli; Legge 12 aprile 1943, n. 455, la quale introdusse l’asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero che ai quei tempi era nota solo l’insorgenza

scolastico all'USL; che la riproduzione integrale in sentenza delle deposizioni dei testi Brunello e Nannetti dà univocamente conto del fatto che questi hanno attestato delle sopra riferite condizioni di esposizione all'inhalazione delle fibre d'amianto con riguardo anche e proprio alla scuola Farini, ove era impiegata la D'Emilio.

Richiamato, dunque, nel restante, il percorso argomentativo della gravata sentenza e rilevato che alla luce delle riepilogate risultanze istruttorie non può dirsi affatto *"sconfessata e non provata l'esposizione di tipo indiretto ambientale"* all'amianto della *de cuius*, l'appello proposto dal MIUR va integralmente respinto.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri per attività e valore ex D.m. n. 55 / 2014, in favore del procuratore distrattario.

Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (v. Cass. S.U. n. 9938 / 2014, nonché Cass. n. 1778 / 2016 e 28250 / 2017).

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, respinge l'appello, integralmente confermando, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Bologna in epigrafe.

Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellato, e per esso del procuratore antistatario, delle spese processuali del grado, che liquida, per

dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota". Nonché, quanto allo standard di esigibilità, v. Cass. S.L. sent. n. 1509 / 2021, secondo cui *"l'art. 2087 c.c. – norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone, per la sua peculiare natura, in capo a ciascun datore di lavoro, l'onere di adottare misure di prudenza e diligenza, nel rispetto delle norme tecniche e di esperienza, da cui consegue la responsabilità del datore di lavoro non solo allorquando la lesione del bene salute dipenda dalla violazione di obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Pertanto, costituendo quella di cui all'art. 2087 c.c. una fattispecie di responsabilità soggettiva, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l'onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi".*

compensi, in euro 10'000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15 %, iva e cpa,
come per legge.



Così deciso in Bologna il 8.11.2022

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



[minuta depositata il 9.11.2022]